

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

**Decreto Milleproroghe: inalterate le scadenze 2017  
per la trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni Iva**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il DL 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016 (decreto "Milleproroghe"), **non contiene alcuna modifica delle scadenze relative ai nuovi adempimenti IVA trimestrali**, introdotti dal DL 193/2016, quali: i) la **comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini IVA**; ii) la **comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche**. Secondo alcune indiscrezioni, in occasione dell'approvazione del decreto Milleproroghe si è valutato di mutare la periodicità del nuovo obbligo da trimestrale a semestrale, per il 2017. Tuttavia, tali indiscrezioni non sono state confermate in sede di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Milleproroghe. Conseguentemente, **le scadenze per il 2017 relative ai predetti obblighi comunicativi ai fini IVA, saranno le seguenti**: I) **31 maggio 2017** per la trasmissione della **Comunicazione liquidazioni I trimestre 2017**; II) **25 luglio 2017** per la trasmissione della **Comunicazione fatture emesse e ricevute I semestre 2017**; III) **16 settembre 2017 (posticipato al 18 settembre 2017)** per la trasmissione della **Comunicazione liquidazioni II trimestre 2017**; IV) **30 novembre 2017** per la trasmissione della **Comunicazione liquidazioni III trimestre 2017** e per la trasmissione della **Comunicazione fatture emesse e ricevute III trimestre 2017**; V) **28 febbraio 2018** per la trasmissione della **Comunicazione liquidazioni IV trimestre 2017** e per la trasmissione della **Comunicazione fatture emesse e ricevute IV trimestre 2017**. Peraltro, oltre le suddette scadenze, occorre ricordarsi che, **sarà comunque dovuta la comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA rese e ricevute nel periodo d'imposta 2016** (c.d. "*Spesometro*") da trasmettere **entro il prossimo 10 aprile 2017** per i soggetti con liquidazione dell'IVA mensile, ovvero **20 aprile 2017** per tutti gli altri soggetti.

***I flussi di consegna della documentazione allo studio dovranno, pertanto, essere regolari e tempestivi in modo da metterci nella condizione di poter adempiere in maniera puntuale e corretta ed evitare l'applicazione delle sanzioni previste e meglio dettagliate nel proseguo della presente informativa.***

## **Premessa**

Il DL 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016 (decreto "Milleproroghe"), **non contiene alcuna modifica delle scadenze relative ai nuovi adempimenti IVA trimestrali**, introdotti dal DL 193/2016, quali:

- la **comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini IVA**;
- la **comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche**.

## **OSSERVA**

Secondo alcune indiscrezioni, in occasione dell'approvazione del decreto Milleproroghe si **è valutato di mutare la periodicità del nuovo obbligo da trimestrale a semestrale**, per il 2017. Tuttavia, tali indiscrezioni non sono state confermate in sede di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Milleproroghe.

## **La comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini Iva**

In luogo della presentazione dello "spesometro" su base annuale, **i soggetti passivi IVA** - indipendentemente dalla periodicità con la quale vengono effettuate le liquidazioni e i versamenti IVA (mensile o trimestrale) - **dovranno trasmettere**, sempre in modalità telematica, ma su base trimestrale:

- **i dati di tutte le fatture emesse**, di tutte le fatture ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72 (comprese le bollette doganali) e delle variazioni;
- **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare**.

In sede di conversione in Legge del D.L. 22.10.2016 n. 193 è stato previsto che la comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere effettuata **entro il 16 settembre**, mentre **quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio**.

<b>TRIMESTRE</b>	<b>Scadenza Comunicazione Trimestrale delle operazioni</b>
------------------	--

	<b>rilevanti ai fini Iva A REGIME</b>
I trimestre (1.01 - 31.03)	31.5 anno n
II trimestre (1.04 - 30.06)	16.9 anno n
III trimestre (1.07 - 30.09)	30.11 anno n
IV trimestre (1.10 - 31.12)	28.02 anno n+1

**Per il primo anno di introduzione dell'adempimento in analisi** (periodo d'imposta 2017), viene espressamente previsto che la comunicazione di cui trattasi deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate **nel rispetto delle seguenti scadenze:**

- **entro il 25.07.2017**, per i dati relativi ai primi due trimestri 2017;
- **entro il 30.11.2017**, per i dati relativi al terzo trimestre 2017;
- **entro il 28.02.2018**, per i dati relativi al quarto trimestre 2017.

<b>TRIMESTRE</b>	<b>Scadenza Comunicazione Trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini Iva PER IL 2017</b>
I trimestre (1.01 - 31.03)	<b>25.07.2017</b>
II trimestre (1.04 - 30.06)	
III trimestre (1.07 - 30.09)	<b>30.11.2017</b>
IV trimestre (1.10 - 31.12)	<b>28.02.2018</b>

La comunicazione interessa i **soggetti passivi IVA**, ossia tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, **fatta eccezione degli agricoltori in regime di esonero di cui all'art. 34, co. 6, DPR n. 633/72 "situati nelle zone montane"** ex art. 9, DPR n. 601/73 (previsione quest'ultima inserita in sede di conversione in Legge del D.L. 22.10.2016 n. 193). Conseguentemente, **non saranno tenuti alla trasmissione** della nuova comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini IVA, **soltanto gli agricoltori** in regime di esonero che **operano nei territori:**

- situati ad una **altitudine non inferiore a 700 metri** sul livello del mare;
- compresi nell'**elenco dei territori montani** compilato dalla commissione censuaria centrale;
- **facenti parte di comprensori di bonifica montana.**

Spetterà, comunque, ad un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate individuare **le modalità di invio della comunicazione in esame**, nonché la tipologia dei dati che dovranno essere trasmessi, fermo restando il seguente **contenuto minimo:**

- ✓ dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- ✓ data ed il numero della fattura;

- ✓ base imponibile;
- ✓ aliquota applicata;
- ✓ imposta;
- ✓ tipologia dell'operazione.

In sede di conversione in Legge del D.L. 22.10.2016 n. 193 è stato, inoltre, ridimensionato **il regime sanzionatorio originariamente prescritto dal citato Decreto**, sicché **l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura indicati nella comunicazione trimestrale in analisi è punita con una sanzione amministrativa di Euro 2,00 per ciascuna fattura** e comunque **entro il limite massimo di Euro 1.000,00 per trimestre**. La sanzione di cui trattasi **è ridotta della metà** (Euro 1,00 per ciascuna fattura ed entro il limite massimo di Euro 500,00), **se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi dalla scadenza del termine** prescritto. Non si applica il cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 472/97.

#### **La comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA rese e ricevute nel periodo d'imposta 2016**

Posto che l'obbligo di trasmissione dei dati delle fatture decorre dall'1.1.2017, **sarà comunque dovuta la comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA rese e ricevute nel periodo d'imposta 2016** (c.d. "Spesometro") da trasmettere **entro il prossimo 10 aprile 2017** per i soggetti con liquidazione dell'IVA mensile, ovvero **20 aprile 2017** per tutti gli altri soggetti, utilizzando l'apposito "*modello polivalente*", messo a disposizione con il Provvedimento direttoriale del 2.8.2013 n. 94908 .

<b>La comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA rese e ricevute nel periodo d'imposta 2016</b>	
<b>Contribuenti mensili</b>	<b>10 aprile 2017</b>
<b>Contribuenti trimestrali</b>	<b>20 aprile 2017</b>

#### **La comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche**

È confermata l'introduzione, sempre a decorrere dall' 1.1.2017, del **nuovo obbligo di comunicare telematicamente, su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, negli stessi termini e con le medesime modalità prescritte per la nuova "Comunicazione trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute"** (nuovo art. 21-bis, del D.L. 31.05.2010 n. 78), senza che ciò comporti alcuna modifica ai termini ordinariamente previsti per la liquidazione e il versamento dell'IVA (mensili o trimestrali). Pertanto, **la comunicazione dei dati contabili delle liquidazione periodiche dovrà essere trasmessa entro l'ultimo giorno del**

**secondo mese successivo ad ogni trimestre solare**, fatta eccezione per quella **relativa al secondo trimestre da effettuarsi entro il 16 settembre**.

<b>TRIMESTRE</b>	<b>Scadenza Comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche</b>
<b>I trimestre (1.01 - 31.03)</b>	<b>31.5 anno n</b>
<b>II trimestre (1.04 - 30.06)</b>	<b>16.9 anno n</b>
<b>III trimestre (1.07 - 30.09)</b>	<b>30.11 anno n</b>
<b>IV trimestre (1.10 - 31.12)</b>	<b>28.02 anno n+1</b>

**Sono tenuti all'adempimento** in esame (le cui modalità di trasmissione dovranno essere definite da apposito provvedimento direttoriale) **tutti i soggetti passivi IVA** che effettuano le liquidazioni periodiche IVA con cadenza mensile, ossia con cadenza trimestrale, in presenza dei presupposti per esercitare la relativa opzione. Diversamente, invece, l'adempimento non interessa **i contribuenti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA**, ovvero che sono **esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche** (es. i soggetti che hanno aderito al regime forfettario, produttori agricoli che applicano il regime di esonero di cui all'art. 34, co. 6, del DPR 633/72, ecc.), fintanto permangano le prescritte condizioni di esonero.

#### **OSSERVA**

Per espressa indicazione normativa, **la comunicazione trimestrale** dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche **è unica**, anche per coloro che esercitano più attività gestite con contabilità separate, **ed è dovuta anche nel caso di liquidazioni con eccedenza a credito**.

In sede di conversione in Legge del D.L. 22.10.2016 n. 193 è stato attenuato il carico sanzionatorio originariamente previsto dal predetto decreto. È ora prevista, infatti, l'applicazione di una **sanzione amministrativa** che punisce con un ammenda compresa da un **minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00**, l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche. La sanzione di cui trattasi **è ridotta della metà** (minimo Euro 250,00 / massimo Euro 1.000,00), **se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi dalla scadenza del termine prescritto**.

#### **La Sintesi**

Riassumendo, quindi, **solo per il 2017** le **Comunicazioni Iva dei primi due trimestri** vengono accorpate in un'unica comunicazione con scadenza 25 luglio 2017 mentre **le liquidazioni Iva**

**devono essere comunicate da subito trimestralmente. Dal 2018, invece, le scadenze vanno a regime e, dunque, sia le comunicazioni Iva trimestrali per fatture emesse e ricevute e liquidazioni Iva avranno la stessa scadenza.**

**Le scadenze per il 2017** relative ai predetti obblighi comunicativi ai fini IVA, restano quelle esposte nelle tabelle che seguono.

<b>Comunicazioni dati delle fatture – liquidazioni con cadenza mensile e trimestrale</b>	
<b>Trimestre solare</b>	<b>Scadenza</b>
<b>I trimestre 2017</b>	<b>25 luglio 2017</b> (scadenza unificata)
<b>II trimestre 2017</b>	
<b>III trimestre 2017</b>	<b>30 novembre 2017</b>
<b>IV trimestre 2017</b>	<b>28 febbraio 2018</b>

<b>Comunicazione dati liquidazioni IVA in caso di liquidazioni con cadenza mensile e trimestrale</b>	
<b>Liquidazione IVA</b>	<b>Scadenza</b>
<b>Gennaio 2017</b>	<b>31 maggio 2017</b>
<b>Febbraio 2017</b>	
<b>Marzo 2017</b>	
<b>Aprile 2017</b>	<b>16 settembre 2017 posticipato al 18 settembre 2017</b> (il 16 cade di sabato)
<b>Maggio 2017</b>	
<b>Giugno 2017</b>	
<b>Luglio 2017</b>	<b>30 novembre 2017</b>
<b>Agosto 2017</b>	
<b>Settembre 2017</b>	
<b>Ottobre 2017</b>	<b>28 febbraio 2018</b>
<b>Novembre 2017</b>	
<b>Dicembre</b>	

<b>La comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA rese e ricevute nel periodo d'imposta 2016</b>	
<b>Contribuenti mensili</b>	<b>10 aprile 2017</b>
<b>Contribuenti trimestrali</b>	<b>20 aprile 2017</b>

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di***

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**